

5.4 Assegno nucleo familiare

Indice:

- a. Introduzione
- b. Composizione del nucleo familiare
- c. Redditi da considerare
- d. Redditi esclusi
- e. Compito della Ragioneria
- f. Normativa di riferimento

L'Assegno per il Nucleo Familiare è una prestazione a sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati nei cui nuclei familiari siano comprese più persone e i cui redditi siano inferiori a quelli stabiliti annualmente dalla legge.

a. Introduzione

La legge n. 153 del 13/5/1988 ha introdotto delle rilevanti modifiche in materia di assegni per carichi di famiglia a decorrere dall'1/1/1988.

Dalla suddetta data decorre la cessazione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia e la loro contemporanea sostituzione con **l'Assegno per il Nucleo Familiare (A.N.F.)**.

L'A.N.F. è una prestazione a sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati nei cui nuclei familiari siano comprese più persone e i cui redditi siano inferiori a quelli stabiliti annualmente dalla legge.

b. Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da considerare ai fini dell'attribuzione dell'A.N.F. è composto da:

- Il richiedente l'assegno (titolare del rapporto di lavoro o di pensione);
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- I figli legittimi, o legittimati, e quelli ad essi equiparati minori di anni diciotto;
- I figli ed equiparati maggiorenni inabili che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a un proficuo lavoro (**invalidità al 100%**);
- I fratelli, le sorelle, e i nipoti del richiedente minori di età o maggiorenni inabili purché siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Queste persone fanno parte del nucleo familiare del richiedente, anche se non convivono, non sono a suo carico, e non sono residenti in Italia; fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per quali è richiesta la convivenza.

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nel caso di orfano titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente che non abbia compiuto diciotto anni ovvero, se invalido, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

A decorrere **dal 1° gennaio 2007 l'art. 1, comma 11, lettera d, della legge n. 296 del 27/12/2006** ha apportato una modifica alla disciplina per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare; con cui, ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a ventisei anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno, è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a diciotto anni e inferiore a ventuno purché studenti o apprendisti.

- **TABELLA 15** **NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE
E NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE**
 - **TABELLA 16** **NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE
IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE**
 - **TABELLA 19** **NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI**
 - **TABELLA 20/A** **NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)**
 - **TABELLA 20/B** **NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)**
- (*) Richiedente celibe\nubile, separato\,a, divorziato\,a, vedovo\,a, abbandonato\,a, straniero\,a con coniuge residente in un paese estero non
non convenzionato
- **TABELLA 21** **NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
(* Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote**

f. Normativa di riferimento

- ✓ Legge n. 153 del 13/5/1988
- ✓ Legge n. 296 del 27/12/2006